

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CCXIV
n. 2

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI RIDUZIONE E TRASPARENZA DEGLI
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CARICO DI CITTADINI
E IMPRESE

(Anno 2024)

(Articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n.180)

Presentata dal Ministro per la pubblica amministrazione

(ZANGRILLO)

Trasmessa alla Presidenza il 28 marzo 2025

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RIDUZIONE E TRASPARENZA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE**

Anno 2024

(Articolo 7, comma 3, Legge 11 novembre 2011, n. 180)

Premessa

Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33¹ (normativa in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) all'articolo 34 disponeva la pubblicazione degli elenchi degli oneri sui siti web delle amministrazioni; tale disposizione è stata abrogata dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97².

La Legge 11 novembre 2011, n. 180 recante “*Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese*” (di seguito anche “Statuto delle imprese”), all’art. 7 e con lo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, prevede che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti stessi.

Il sopracitato elenco degli oneri informativi introdotti ed eliminati deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (ove prevista la pubblicazione dell’atto) e sul sito istituzionale dell’amministrazione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252, i cui contenuti sono descritti nello schema in appendice alla presente relazione.

La finalità dell’art. 7 dello Statuto delle imprese è pertanto duplice. Innanzitutto, responsabilizzare le amministrazioni nel prevenire l’introduzione di oneri informativi eccessivi o sproporzionati e, quindi, rendere immediatamente conoscibili a cittadini e imprese i nuovi adempimenti.

Sempre l’art. 7, al comma 3, stabilisce che il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, predispone e trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi e ne valuta l’impatto per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale e delle indicazioni da loro fornite sui provvedimenti ritenuti più rilevanti in termini di oneri a carico di cittadini e imprese.

In base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e alle previsioni delle disposizioni in materia, per **onere informativo** si intende l’obbligo giuridico di fornire informazioni e dati ad autorità pubbliche: sono oneri informativi, ad esempio, le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l’effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti, da fornire su richiesta o verificati in caso di ispezione; non rientrano, invece, nella definizione di onere informativo gli obblighi di natura fiscale (ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura) e gli obblighi che discendono dall’adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti (quali ad esempio l’adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

¹ Cfr. “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”. L’obbligo di pubblicazione è contenuto nell’articolo 34, rubricato “*Trasparenza degli oneri informativi*”, che rinvia espressamente ai criteri e alle modalità di pubblicazione, disciplinati con apposito regolamento.

² Cfr. “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.

L'articolo 8 della stessa legge prevede, inoltre, l'obbligo per ciascuna amministrazione statale di trasmettere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per affari giuridici e legislativi e Dipartimento della funzione pubblica), entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sugli oneri amministrativi introdotti o eliminati con gli atti normativi, sulla base delle quali il Dipartimento della funzione pubblica predispone una relazione complessiva recante il bilancio annuale degli oneri.

La presente Relazione è così articolata:

- il paragrafo 1 illustra le attività di verifica sull'attuazione degli adempimenti da parte delle amministrazioni coinvolte;
- il paragrafo 2 contiene la valutazione dell'impatto delle disposizioni in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese.

Nell'Allegato 1 alla presente Relazione è indicato l'elenco dei provvedimenti ricevuti dalle amministrazioni, per l'anno 2024.

1. Le attività di verifica

Al fine di verificare lo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, l'Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione del Dipartimento della funzione pubblica ha invitato le amministrazioni a segnalare i provvedimenti (previsti dall'art. 7 comma 1, dello Statuto delle imprese), adottati nel 2024, che hanno introdotto o eliminato oneri, indicando se sono stati pubblicati in G.U. o sul proprio sito istituzionale o su entrambi e se i provvedimenti adottati sono stati pubblicati con allegato il relativo elenco degli oneri.

A tal fine, l'Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione ha richiesto alle amministrazioni i seguenti elementi:

- Amministrazione competente;
- estremi della Gazzetta Ufficiale di pubblicazione;
- tipologia di provvedimento ed estremi;
- oggetto;
- indicazione della tipologia di onere menzionato nel provvedimento (introdotto, eliminato, modificato o già previsto);
- pubblicazione dell'elenco degli oneri (in G.U. e/o sul sito);
- descrizione degli oneri introdotti e/o eliminati da ciascun provvedimento monitorato;
- eventuali note delle Amministrazioni di competenza.

1.1 Verifica dei provvedimenti pubblicati nel 2024

Il totale dei provvedimenti relativi all'anno 2024, ricevuti dalle amministrazioni, è pari a 45 (TAVOLA 1).

TAVOLA 1 – *Provvedimenti pubblicati nel 2024 per tipologia*

TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI	NUMERO
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – D.P.C.M.	1
Decreto del Presidente della Repubblica – D.P.R.	-
Decreto interministeriale	6
Decreto ministeriale	14
Decreto direttoriale, Delibera, Istruzioni operative, Provvedimento	18
Circolare	4
Avviso	2
TOTALE	45

Ai fini di questa relazione rilevano solo i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato che introducono o eliminano oneri, poiché l'obbligo di pubblicare l'elenco degli oneri è previsto per i provvedimenti che introducono o eliminano oneri e non per quelli che si limitano a richiamare adempimenti già previsti da disciplina previgente.

In generale, il riscontro da parte delle amministrazioni, dei provvedimenti che menzionano oneri è necessario perché, come evidenziato anche nelle precedenti Relazioni, la pubblicazione degli elenchi degli oneri (nella forma prevista dal D.P.C.M. n. 252 del 14 novembre 2012) contestualmente alla adozione dei provvedimenti, non è sempre sistematica.

L'elenco dei provvedimenti ricevuti dalle amministrazioni, adottati nel 2024, è stato trasmesso alle associazioni imprenditoriali e dei consumatori al fine di raccogliere indicazioni basate sull'esperienza diretta dei destinatari³.

³ Associazioni riconosciute del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e Confartigianato, Confcommercio, Confindustria e CNA.

Così come negli anni precedenti, le associazioni consultate, in particolare quelle del mondo imprenditoriale, hanno fornito un contributo importante concentrando la loro attenzione sui provvedimenti ritenuti più rilevanti per le imprese dal punto di vista dell'onerosità degli adempimenti introdotti, e per l'impatto sulla platea dei destinatari. Si rinvia all'Allegato 2 per il dettaglio dei contributi pervenuti dalle associazioni imprenditoriali.

Alla data del 14 marzo 2025, tutte le amministrazioni hanno fornito riscontro.

La TAVOLA 2 che segue riporta un quadro dei provvedimenti comunicati dalle amministrazioni che introducono, modificano o eliminano oneri, distinti per Amministrazione che li ha adottati.

TAVOLA 2 – *Provvedimenti pubblicati nel 2024 che introducono, modificano o eliminano oneri distinti per amministrazione*

AMMINISTRAZIONI	NUMERO DEI PROVVEDIMENTI COMUNICATI CHE INTRODUCONO O ELIMINANO ONERI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	3
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	1
MINISTERO DELLA CULTURA	5
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	16
MINISTERO DELL'INTERNO	1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7
MINISTERO DEL TURISMO	4
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	6
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0
MINISTERO DELLA SALUTE	0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	0
MINISTERO DELLA DIFESA	0
TOTALE	45

1.2 Verifica della pubblicazione degli elenchi degli oneri

Dei 45 provvedimenti che introducono o eliminano oneri, quelli per i quali sono stati pubblicati i relativi elenchi, in ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 7, comma 2, dello Statuto delle imprese, sono solo 16, pari al 35,6%. Invece 44 provvedimenti, pari al 97,8% sono stati pubblicati sul sito web dell'amministrazione e 27, pari al 60,0%, in Gazzetta Ufficiale (TAVOLA 3).

TAVOLA 3 – Pubblicazione degli elenchi relativi a provvedimenti che menzionano oneri

AMMINISTRAZIONE	PROVVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI	PROVVEDIMENTI CHE INTRODUCONO O ELIMINANO ONERI PER I QUALI SONO PUBBLICATI I RELATIVI ELENCHI	PROVVEDIMENTI CHE INTRODUCONO O ELIMINANO ONERI PUBBLICATI SUL SITO WEB DELL'AMMINISTRAZIONE	PROVVEDIMENTI CHE INTRODUCONO O ELIMINANO ONERI PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	3	0	3	1
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	1	0	0	1
MINISTERO DELLA CULTURA	5	2	5	2
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2	2	2	2
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	16	10	16	15
MINISTERO DELL'INTERNO	1	1	1	1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7	0	7	1
MINISTERO DEL TURISMO	4	0	4	0
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	6	1	6	4
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	0	0	0	0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0	0	0	0

MINISTERO DELLA SALUTE	0	0	0	0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0	0	0	0
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	0	0	0	0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	0	0	0	0
MINISTERO DELLA DIFESA	0	0	0	0
TOTALE	45	16	44	27

I provvedimenti emanati dalle amministrazioni possono essere considerati un campione che evidenzia come il tasso di pubblicazione degli elenchi degli oneri rimanga ancora molto basso. Nel 2024, infatti, si rileva che solo poco più di un terzo dei provvedimenti include l'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati. Questo dato evidenzia una diminuzione significativa del tasso di pubblicazione nel corso degli anni, anche a causa delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

A seguito dell'abrogazione dell'art. 34 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, le amministrazioni si sono orientate in modi differenti:

- alcune hanno rimosso dalla sezione “Trasparenza” la sottosezione “Oneri per cittadini e imprese”;
- altre hanno mantenuto tale sottosezione, ma hanno scelto di non aggiornarla, specificando che non sussisteva più l'obbligo di pubblicazione degli elenchi;
- alcune, infine, hanno continuato a predisporre e pubblicare l'elenco degli oneri, allegandolo ai provvedimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 7 della Legge n. 180/2011.

Tuttavia, le amministrazioni che hanno cessato la pubblicazione degli elenchi dopo l'abrogazione dell'art. 34 del D. Lgs. n. 33/2013, non hanno tenuto conto del fatto che l'obbligo di pubblicazione persiste, come sancito dall'art. 7 della Legge n. 180/2011. Questo articolo non solo mira a responsabilizzare le amministrazioni nel prevenire l'introduzione di oneri informativi eccessivi o sproporzionati, ma anche a rendere immediatamente accessibili a cittadini e imprese i nuovi adempimenti.

Va inoltre sottolineato che, a livello internazionale, l'Italia ha aderito nel 2011 all'*Open Government Partnership* (OGP)⁴, un'iniziativa che coinvolge 75 Paesi e 150 giurisdizioni locali e che ha come obiettivo ottenere impegni concreti dai governi per promuovere la trasparenza, sostenere la partecipazione civica e diffondere le nuove tecnologie per l'innovazione delle amministrazioni⁵.

2 Conclusioni: la valutazione dell'impatto in termini di semplificazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri

I risultati delle attività di verifica descritte nella presente relazione permettono di tracciare un quadro di sintesi dell'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri.

⁴ Il concetto di *Open Government* o Governo aperto è definito come “una cultura della governance che promuove i principi di trasparenza, integrità, accountability e partecipazione dei portatori di interesse a sostegno della democrazia e della crescita inclusiva”, Rapporto OCSE, *Open Government: The Global Context and the Way Forward* 2016.

⁵ L'Italia ha aderito all'OGP nel 2011 e da allora ha sviluppato e attuato vari Piani d'Azione Nazionali (NAP), consultando la società civile per raccogliere *feedback* e migliorare la *governance*.

Il Dipartimento della funzione pubblica (DFP) coordina le attività legate all'OGP in Italia, promuovendo l'adozione dei principi di governo aperto, creando strumenti per la partecipazione e la trasparenza, e favorendo la collaborazione tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni della società civile. La partecipazione italiana include eventi internazionali e la promozione di pratiche di governo aperto a livello globale.

Sulla partecipazione italiana all'*Open Government Partnership* – OGP – si rinvia alla pagina istituzionale: <https://open.gov.it/governo-aperto/italia-ogp>.

Nel 2024, la percentuale dei provvedimenti che introducono o eliminano oneri informativi che sono stati pubblicati sul sito web dell'Amministrazione competente è pari al 97,8%; la percentuale di quelli pubblicati in Gazzetta Ufficiale è pari al 60,0%.

Tuttavia, la percentuale dei provvedimenti pubblicati con il corredo dell'elenco degli oneri è solo di poco superiore ad un provvedimento su tre (35,6%).

La bassa percentuale di pubblicazione degli elenchi degli oneri risente, probabilmente, delle modifiche normative alle disposizioni in materia di trasparenza introdotte con il Decreto legislativo n. 97 del 2016, che ha modificato il Decreto legislativo n. 33 del 2013 e, in particolare, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul sito web gli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati.

Tale abrogazione in realtà non incide sulla disciplina sostanziale, prevista dall'articolo 7 della Legge n. 180 del 2011, ma il basso indice di pubblicazione evidenzia disinteresse delle amministrazioni rispetto al tema dell'*accountability* degli oneri.

L'analisi dei dati evidenzia, inoltre, che accanto ad un positivo impegno di alcune amministrazioni, l'approccio di altre, a volte anche per la carenza di specifiche professionalità necessarie per la complessa attività di misurazione⁶, è quello di considerare la pubblicazione degli oneri introdotti ed eliminati un mero adempimento formale.

Risulta evidente, alla luce di quanto esposto, che l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri non ha consentito di raggiungere l'obiettivo di assicurare la piena conoscibilità dei nuovi oneri per i cittadini e le imprese e di produrre impatti sostanziali in termini di semplificazione degli adempimenti e di riduzione degli oneri informativi.

Appare, quindi, opportuno rivedere tale strumento, valorizzando innanzitutto i risultati positivi ottenuti dalle amministrazioni e individuando correttivi volti a garantire, come più volte sottolineato dalle associazioni imprenditoriali, un impatto concreto per cittadini e imprese.

A tal fine, sarebbe utile esplorare le opportunità per un maggiore coordinamento tra le disposizioni relative al bilancio degli oneri introdotti ed eliminati (articolo 8 dello Statuto delle imprese) e quelle riguardanti la trasparenza (articolo 7 dello Statuto delle imprese), al fine di eliminare le duplicazioni e migliorare il controllo dell'iter dei provvedimenti normativi e attuativi.

È importante, quindi, riflettere sull'opportunità di trasformare un adempimento considerato, spesso un mero adempimento formale da parte delle amministrazioni, in una "risorsa" finalizzata a migliorare la qualità delle regole, prevenire l'introduzione di nuovi oneri e garantire l'effettiva conoscibilità da parte di cittadini e imprese degli adempimenti introdotti ed eliminati.

In tal senso il coinvolgimento, non solo *ex post* ma anche *in itinere* delle associazioni di categoria e dei diversi portatori di interesse, sarebbe auspicabile, come peraltro previsto dai principi del governo aperto promossi e raccomandati dall'OCSE e adottati dal nostro Paese.

Le politiche di governo aperto costituiscono, infatti, una delle leve più importanti per modernizzare le amministrazioni pubbliche e migliorare la qualità dei servizi resi a cittadini e imprese.

⁶ Cfr. Garofoli R. e Mattarella B. G. (2025). *Governare le fragilità*. Milano: Mondadori.

Uno strumento fondamentale per la realizzazione del governo aperto è quello di promuovere la partecipazione ai processi decisionali pubblici dei soggetti su cui i provvedimenti sono destinati a produrre i loro effetti⁷.

Per garantire una più efficiente ricognizione ed elaborazione degli oneri informativi e ribadendo ancora una volta la vigenza dell'art. 7 della L. n. 180/2011, che impone l'obbligo che i provvedimenti rechino in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi, sarebbe opportuno adottare un sistema di raccolta e pubblicazione che permetta una gestione informatica dei dati.

⁷ Dal 2019, a livello nazionale, per promuovere le consultazioni pubbliche di qualità nelle Amministrazioni pubbliche italiane, il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento delle riforme istituzionali hanno sviluppato le linee guida operative per la consultazione pubblica, il portale [CONSULTAZIONE.GOV.IT](https://www.consultazione.gov.it) come sito di riferimento per la tematica, e la piattaforma [ParteciPa](https://www.partecipapa.it), che risponde alla necessità di creare uno spazio di discussione dove tutti gli attori delle politiche pubbliche possano collaborare attraverso un dialogo costruttivo e trasparente. Si rinvia al sito del Dipartimento della funzione pubblica: <https://www.funzionepubblica.gov.it/governo-aperto>.

APPENDICE

BOX 1 - Modello per la predisposizione degli elenchi				
ONERI ELIMINATI				
..... [Denominazione dell'onere]				
Riferimento	normativo	interno	(articolo e comma ¹):	
Comunicazione e dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro	
☐	☐	☐	☐	
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa				
ONERI INTRODOTTI				
..... [Denominazione dell'onere]				
Riferimento	normativo	interno	(articolo e comma ¹):	
Comunicazione e dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro	
☐	☐	☐	☐	
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa				
¹ da inserire solo nel caso di atti complessi				

Allegato 2

SEGNALAZIONI PERVENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

- Anno 2024 -

Indice

MINISTERO DEL TURISMO.....	3
MINISTERO DELLA CULTURA	4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.....	6
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	8

MINISTERO DEL TURISMO

Provvedimento	Oggetto	Descrizione	Note
Decreto Ministeriale 26 giugno 2024, n. 88	Disciplina professione di guida turistica della guida	Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica»	CONFARTIGIANATO e CNA: Il Decreto Ministeriale 26 giugno 2024, n. 88, attuativo della legge 13 dicembre 2023, n. 190, introduce una serie di adempimenti per la regolamentazione della professione di guida turistica in Italia. Il percorso per diventare guida turistica richiede tempi variabili. La preparazione all'esame può durare dai 3 ai 12 mesi, a seconda della formazione pregressa del candidato. Dopo aver completato la preparazione, bisogna affrontare un esame, che include una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica, e che può richiedere da 1 a 3 mesi, considerando anche i tempi di attesa per la programmazione e i risultati. Una volta superato l'esame, l'iscrizione all'Elenco Nazionale delle Guide Turistiche richiede tra 1 e 2 mesi. Successivamente, il rilascio del tesserino professionale potrebbe richiedere dalle 2 settimane a un mese. Dopo l'abilitazione, le guide turistiche devono aggiornarsi periodicamente, con corsi di formazione che richiedono tra 20 e 40 ore all'anno. Nel complesso, quindi, il tempo totale per completare l'iter e iniziare l'attività potrebbe variare tra 6 e 18 mesi. Per le imprese già operanti nel settore, l'adeguamento alle nuove norme, invece, varia da caso a caso. Tuttavia, se le guide turistiche già impiegate devono solo completare l'aggiornamento professionale, il processo potrebbe terminare in 3-6 mesi. Quanto ai costi, per diventare guida turistica possono variare tra € 1.500,00 e € 4.000,00 iniziali, con costi annui tra € 350,00 e € 1.100,00, come l'aggiornamento professionale obbligatorio.

MINISTERO DELLA CULTURA

Provvedimento	Oggetto	Descrizione	Note
Decreti Direttoriali del 14 ottobre 2024 n. 3362, del 5 novembre 2024 n. 3572 e del 4 dicembre 2024 n. 3833	Disposizioni per il versamento del contributo per le spese istruttorie previste ai fini della presentazione delle domande di concessione di concessione dei benefici di cui alla legge del 14 novembre 2016, n. 220	Contribuzione per le spese istruttorie dovute al momento della presentazione della domanda per i contributi.	CONFARTIGIANATO e CNA: i decreti direttoriali del 14 ottobre 2024 n. 3362, del 5 novembre 2024 n. 3572 e del 4 dicembre 2024 n. 3833 stabiliscono le modalità per il versamento del contributo per le spese istruttorie necessario alla presentazione delle domande di concessione dei benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, riguardante la disciplina del cinema e dell'audiovisivo. Le nuove norme, attuative della riforma del tax credit introdotta dal DM 225/2024, mirano a rendere più tracciabili e controllati i finanziamenti pubblici al cinema, ma di fatto impongono alle imprese, soprattutto a quelle di piccola dimensione, un carico burocratico aggiuntivo significativo sia in termini di costi che di tempi. Le piccole case di produzione si trovano, quindi, ad affrontare procedure più complesse e onerose rispetto al passato, dovendo destreggiarsi tra nuove regole, scadenze serrate e adempimenti formali stringenti. Una delle novità è l'introduzione di un contributo per le spese istruttorie, in base al quale per ogni domanda di beneficio (credito d'imposta o contributo a fondo perduto) l'impresa deve versare anticipatamente una quota a copertura dei costi amministrativi di valutazione della pratica. L'importo di questo contributo varia in proporzione alla tipologia e all'entità del progetto presentato, con un minimo fissato per legge a € 200,00 e un massimo fino a € 10.000,00. Si tratta di una spesa nuova che può gravare non poco su un piccolo produttore indipendente: ad esempio, per richiedere il credito d'imposta su un cortometraggio o un videoclip bisogna versare € 200,00, per un documentario € 800,00, mentre per un film

			a medio budget si può arrivare a € 1.000,00-5.000,00. Oltre a questo esborso iniziale, i decreti stabiliscono che la domanda non verrà neppure presa in esame se il versamento non risulta completo e corretto, e che in caso di diniego del finanziamento la somma versata non sarà restituita. Ciò implica che la piccola impresa si assume anche un rischio finanziario nel caso in cui la richiesta di contributo o di credito non vadano a buon fine per motivi diversi dal mancato versamento. Un ulteriore aspetto da non tralasciare è la frammentazione e continua evoluzione delle regole, in quanto a distanza di poche settimane sono state emanate disposizioni integrative (DD n. 3572 a novembre e n. 3833 a dicembre) che hanno modificato e ampliato quelle originali, ad esempio estendendo l'obbligo del contributo istruttorio anche alle richieste di credito per l'attrazione di investimenti esteri. Questo richiede un dovere di aggiornamento continuo e, allo stesso tempo, molta incertezza per gli operatori in una fase già complicata.
--	--	--	--

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento	Oggetto	Descrizione	Note
Circolare dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del turismo, n. 9032 del 24 ottobre 2024	Flusso d'ingresso dei lavoratori stranieri stagionali e non nel territorio dello Stato per l'anno 2025	La richiamata circolare detta, tra l'altro, le modalità di espletamento della procedura per la presentazione di richieste di nulla osta al lavoro per ingressi di lavoratori stranieri nell'ambito delle quote determinate per legge. Per quanto di competenza, si rappresenta che prima dell'invio della domanda di nulla osta, occorrerà esperire una preventiva verifica presso il centro per l'impiego competente dell'indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale. Tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una richiesta di personale al Centro per l'Impiego competente attraverso	CONFCOMMERIO: in particolare, per quanto attiene l'asseverazione, ovvero il documento rilasciato dai professionisti indicati all'art. 1 della Legge n. 12/1979 o dalle organizzazioni datoriali, che attesta il rispetto dei requisiti contrattuali previsti dalla normativa per l'assunzione di lavoratori stranieri, la stessa è esclusa nelle ipotesi in cui le istanze siano state presentate dalle organizzazioni datoriali che abbiano sottoscritto un apposito Protocollo di Intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Confcommercio ha scelto di non sottoscrivere il Protocollo in quanto, seppur finalizzato alla semplificazione procedurale per il rilascio del nulla osta al lavoro, dovrebbe essere meglio esplicitato il ruolo delle Associazioni datoriali con struttura confederale nonché quello delle relative articolazioni territoriali e di categoria. Al riguardo andrebbe affidato alla Confederazione solo il ruolo di proposta alle proprie strutture territoriali di categoria in merito alla possibile adesione, libera e autonoma, al Protocollo medesimo. CONFARTIGIANATO e CNA: si specifica che l'asseverazione non è richiesta per le istanze presentate dalle Associazioni dei datori di lavoro firmatarie Protocollo di Intesa con il Ministero del Lavoro per la semplificazione delle procedure di ingresso, pubblicato il 1° ottobre 2024. In riferimento alla preventiva verifica di indisponibilità presso il centro per l'impiego si evidenzia che, pur essendo stato confermato l'onere, è stato opportunamente ridotto da 15 a 8 giorni il termine entro il quale il CPI deve fornire un riscontro, mancando il quale il datore di lavoro può legittimamente

		l'apposito modulo allegato alla circolare. Peraltro, è necessario acquisire l'asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n 12 o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri.	ritenere che la ricerca abbia avuto esito negativo e procedere con la richiesta di nulla osta.
--	--	--	---

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Provvedimento	Oggetto	Descrizione	Note
D.P.C.M. 17/9/2024	Definizione del contenuto, delle modalità e dei termini delle informazioni da trasmettere all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche-PNCS per usufruire delle detrazioni fiscali nella misura del 110% delle spese documentate per interventi di efficientamento energetico e per interventi di efficientamento antisismico.		CONFARTIGIANATO e CNA: obbligatoria la trasmissione a ENEA e PNCS delle informazioni su interventi di riqualificazione energetica e riduzione rischio sismico ai fini della fruizione superbonus. In caso di mancata trasmissione, è prevista una sanzione di € 10.000,00 o la decadenza dall'agevolazione.
Decreto Ministeriale 12 novembre 2024, n. 212 -	Regolamento recante disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del	Con il presente regolamento vengono disciplinati i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità, nonché i compiti e gli adempimenti, dei professionisti abilitati alla certificazione del Tax Control Framework (TCF), vale a dire del sistema integrato di rilevazione,	CONFINDUSTRIA: segnala che per la completa attuazione del DM - e dell'intero regime dell'adempimento collaborativo - si attende l'emanazione da parte degli ordini professionali dei requisiti formativi per l'abilitazione al rilascio della certificazione del Tax Control Framework (cfr. art. 2, c. 3, DM 12.11.2024)

	sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.	misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali delle imprese ammesse al regime dell'adempimento collaborativo.	
Decreto Ministeriale 06/08/2024	Definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell'anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici	Il D.M. 6 agosto 2024 disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2023, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, a favore dei soggetti, con un reddito di riferimento non superiore a € 15.000,00, che hanno sostenuto, nel periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, le spese per gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del D.L. n. 34 del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Ai fini dell'erogazione del contributo le persone fisiche trasmettono entro il 31 ottobre 2024, in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti richiesti per accedere all'agevolazione e indicano l'importo del contributo richiesto. L'istanza può essere presentata anche tramite un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. Non può essere presentata più	CONFARTIGIANATO e CNA: il provvedimento ha introdotto un ulteriore onere amministrativo, benché necessario per la gestione dell'agevolazione

		di una richiesta di contributo per ciascun richiedente. Le modalità di compilazione dell'istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all'erogazione del contributo sono stati definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 settembre 2024	
Provvedimento direttore Agenzia entrate 198619 del 17/4/2024.	Approvazione del modello per la comunicazione di cessazione dell'incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	Segnalato da Confartigianato e riportato per completezza di informazione ma l'agenzia delle entrate non è una delle amministrazioni soggette all'art. 7 della L. 180/2011	CONFARTIGIANATO: con il provvedimento viene data attuazione ad una semplificazione per comunicare la cessazione dell'incarico del depositario scritture contabili.
Comunicazione ISTAT, G.U. 27 dicembre 2024.	Classificazione delle attività economiche ATECO 2025.		CONFARTIGIANATO e CNA: la nuova codificazione in vigore dal 1° aprile 2025 richiede in una prima fase di applicazione una maggiore attenzione nella compilazione dei dichiarativi fiscali.

Allegato 1

SCHEDA PERVENUTE DAI MINISTERI

- Anno 2024 -

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE										
G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri (S/NO)	Pubblicazione sul sito istituzionale (S/NO)	Descrizione
G.U. n. 6 del 9 gennaio 2025	Decreto Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare	13/12/2024	Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali dichiarati inagibili	SI domanda di contributo per interventi su immobili privati, dichiarati inagibili in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 nel territorio dei Campi Flegrei	NO	NO	NO	NO	SI	Il decreto ministeriale è stato emanato ai sensi dell'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali;" con il quale sono state introdotte ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei campi Flegrei. Il 13 dicembre 2024, è stato emanato il decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, con il quale è stato disciplinato: a) l'ambito di applicazione della misura, riferita alla "zona di intervento" ricadente nei comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli, in cui sono localizzati gli immobili dichiarati inagibili in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 verificatosi nel territorio dei Campi Flegrei; b) la tipologia degli interventi finanziabili; c) la determinazione del contributo a favore dei beneficiari, pari al 100% del costo da sostenersi e ritenuto ammissibile per ciascuna unità immobiliare; d) criteri e modalità per la presentazione della domanda di contributo, tramite apposita sezione predisposta all'interno dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile sgomberato; e) emanazione del provvedimento di concessione del contributo, a seguito di istruttoria svolta da parte del Comune e successiva erogazione del contributo al beneficiario.
NO	DPCM	45552	acquisizione informazioni per il monitoraggio della spesa relativa a interventi di efficientamento energetico e degli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.	SI presentazione della domanda di agevolazione per il tramite del professionista abilitato	NO	NO	NO	NO	SI	Il decreto è stato emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, che definisce il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni e informazioni da trasmettere all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili a fini fiscali di efficientamento energetico e antisismico. Soggetti incaricati della presentazione della domanda sono coloro: a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori; b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024. Gli oneri a carico dei richiedenti si risolvono nella richiesta di assistenza da parte del professionista abilitato che procederà all'inserimento dell'istanza nella portale per quanto di competenza del Dipartimento Casa Italia. Il professionista a tal fine è gravato da responsabilità a cui corrisponde l'irrogazione di sanzioni in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o omesse.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-STRUTTURA DI MISSIONE ANNIVERSARI NAZIONALI ED EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI										
G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri (SI/NO)	Pubblicazione sul sito istituzionale (SI/NO)	Descrizione
	Aviso per selezione di progetti di iniziative connesse alle celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti (legge 10 luglio 2023, n. 92)	pubblicato in data 8 febbraio 2024			SI (Semplificazione delle modalità di partecipazione e di invio delle istanze)		SI			BANDO 2024 Selezione di progetti per iniziative connesse alla celebrazione della figura di Giacomo MATTEOTTI (legge 10 luglio 2023, n. 92), come da Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 22 gennaio 2024.

MINISTERO AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA										
G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti	Publicazione elenco oneri (S/NO)	Publicazione sullo Stato Istituzionale (S/NO)	Descrizione
N. 174 del 26/07/2024 024	Decreto del Ministro ambiente e sicurezza energetica	DM 10 luglio 2024, n. 256	Modalità e criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, nonché per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9, comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni	Registrazione al portale per la certificazione della percentuale di energia rinnovabile nel consumo o dichiarazione di ottemperanza agli obblighi del DM ed eventuali report				NO	NO	L'onere informativo è a carico delle imprese che accedono alle agevolazioni energivori di cui al decreto-legge 131/2023 (art. 3) le quali, oltre ad effettuare la diagnosi energetica, sono tenute alternativamente a: a) effettuare interventi di efficienza energetica con determinate caratteristiche di investimento previsti in diagnosi energetica; b) coprire parte dei propri consumi con energia da fonti rinnovabili; c) effettuare interventi per la riduzione delle emissioni di CO2. In funzione dell'adempimento prescelto per ottemperare agli obblighi previsti dal decreto-legge 131/2023 e disciplinati dal DM 256/2024, le imprese energivore devono: nel caso a) registrarsi sul sistema del GSE per la certificazione della percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia elettrica dei consumatori finali; nei casi b) e c) produrre dei report/dichiarazioni circa le attività svolte e gli investimenti effettuati

MINISTERO DELLA CULTURA										
G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti	Publicazione elenco oneri (S/N/D)	Publicazione sul sito istituzionale (S/N/D)	Descrizione
n. 12 del 16 gennaio 2024	decreto ministeriale e	n. 225 del 29 dicembre 2023	Regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito.	SI			decreto ministeriale 26/09/2022, n. 184	SI	SI	Il presente decreto reca i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito di cui all'articolo 1, commi 357, 357-bis, 357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La «Carta della cultura giovani» è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, ed è assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età. La "Carta del merito" è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione con una votazione di almeno 100 centesimi. La Carta è assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma ed è cumulabile con la "Carta della cultura giovani". Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro e può essere utilizzata secondo le prescrizioni del d.m.
E' in corso di pubblicazione il comunicato	decreto ministeriale e	n. 463 del 24 dicembre 2024	Decreto ministeriale recante "Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul "Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo".	SI				SI	SI	Il decreto ministeriale n. 463 del 23 dicembre 2024 reca i criteri e le modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, ai sensi della normativa vigente, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo per il triennio 2025-2027. Il Ministero della cultura, tramite la Direzione generale Spettacolo, concede contributi per progetti di durata triennale, sulla base di domande annuali negli ambiti teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante, multidisciplinari, in base agli stanziamenti del Fondo. Si è provveduto ai sensi della normativa vigente a pubblicare lo scadenziario degli adempimenti sulla sezione trasparenza del sito della DG Spettacolo.
NO	Decreto direttoriale	D.D. 14 ottobre 2024 rep. 3362 e successive modificazioni del 14 novembre 2016, n. 220	Disposizioni per il versamento del contributo per le spese istruttorie previste ai fini della presentazione delle istruttorie ai fini dell'ammissibilità delle domande di concessione del contributo per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive" e il "Bando per la concessione di contributi selettivi per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di particolare qualità artistica" - Anno 2024	Pagamento spese istruttorie	Nessuno	Nessuno	Nessuno	NO	SI	Il contributo per le spese istruttorie è dovuto al momento della presentazione della domanda per i contributi selettivi. Il mancato integrale versamento del contributo comporta l'inammissibilità della domanda e non si procederà alla relativa istruttoria. La mancata definizione positiva della domanda per i benefici, per motivi diversi dal mancato versamento del contributo per le spese istruttorie, non comporta la restituzione del contributo versato. Il versamento è previsto per i contributi selettivi a partire dall'annualità 2024. "Bando per la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive" e il "Bando per la concessione di contributi selettivi per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di particolare qualità artistica" - Anno 2024 DD 08/08/2024 REP. 2897 e DD 08/08/2024 REP. 2898

NO	Decreto direttoriale 5/11/2024 n. 3572	Modifiche al decreto direttoriale del 14/10/2024 n. 3362 recante "Disposizioni per il versamento del contributo per le spese istruttorie previste ai fini della presentazione delle domande di concessione dei benefici di cui alla L. 14 novembre 2016 n. 220	Nessuno	Nessuno	Nessuno	NO	SI	Al decreto direttoriale del 14 ottobre 2024 n. 3362, sono apportate le seguenti integrazioni: a) all'articolo 1, al comma 1, dopo le parole «come individuato nell'allegata Tabella 1», sono inserite le seguenti parole «e nell'allegata Tabella 2»; b) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 3 «Relativamente alle domande di contributo riferite alle coproduzioni internazionali, compartecipazioni internazionali, produzioni internazionali e alle opere audiovisive ex art. 6 comma 3 della legge n. 220 del 2016, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, l'ammontare del contributo per le spese istruttorie è determinato sulla base dei costi relativi alla quota di partecipazione delle imprese italiane.»; c) all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma 4: «Nel caso in cui il costo dell'opera indicato nella richiesta definitiva aumenti al punto da far rientrare l'opera in uno scaglione più alto rispetto a quello dichiarato al momento della richiesta preventiva, sarà necessario integrare la differenza di importo, versando la maggiorazione al momento della presentazione della richiesta definitiva.»; d) alla Tabella 1 degli allegati, dopo le parole «Tax credit produzione opere cinematografiche diverse da opere di giovani autori o opere prime e seconde e con costo inferiore» sono inserite le parole «o pari» e dopo le parole «Tax credit produzione opere TV e WEB con costo inferiore» sono inserite le parole «o pari».
NO	Decreto direttoriale 4/12/2024	Modifiche al decreto direttoriale del 14/10/2024 n. 3362 recante "Disposizioni per il versamento del contributo per le spese istruttorie previste ai fini della presentazione delle domande di concessione dei benefici di cui alla L. 14 novembre 2016 n. 220	Nessuno	Nessuno	Nessuno	NO	SI	Inserimento dell'onere relativo alle spese istruttorie con riferimento alle richieste di credito d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui all'articolo 19 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE										
G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti	Publicatione elenco oneri (S/NO)	Publicatione sul sito istituzionale (S/NO)	Descrizione
Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2024, n. 208.	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze	DM del 06/08/2024	Definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell'anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici	SI	NO	NO	NO	SI	SI	Il d.m. 6 agosto 2024 disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 1, comma 2, del d.l. 29 dicembre 2023, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, a favore dei soggetti, con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, che hanno sostenuto, nel periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, le spese per gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del d.l. n. 34 del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Ai fini dell'erogazione del contributo le persone fisiche trasmettono entro il 31 ottobre 2024, in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti richiesti per accedere all'agevolazione e indicano l'importo del contributo richiesto. L'istanza può essere presentata anche tramite un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. Non può essere presentata più di una richiesta di contributo per ciascun richiedente. Le modalità di compilazione dell'istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all'erogazione del contributo sono stati definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 settembre 2024
GU n.2 del 31-1-2025	DECRETO MINISTERIALE	DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 2024, n. 212 -	Regolamento recante disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del Tax Control Framework (TCF), vale a dire del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali delle imprese ammesse al regime dell'adempimento collaborativo.	NO	NO	SI	SI	SI	SI	Con il presente regolamento vengono disciplinati i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità, nonché i compiti e gli adempimenti, dei professionisti abilitati alla certificazione del Tax Control Framework (TCF), vale a dire del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali delle imprese ammesse al regime dell'adempimento collaborativo.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY										
G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri (SUNO)	Pubblicazione sul sito istituzionale (SUNO)	Descrizione
GURI n. 115 del 18 maggio 2024	Decreto direttoriale	Decreto direttoriale e 7 maggio 2024	Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per il finanziamento di progetti di R&S di rilevanza strategica							Gli oneri informativi sono indicati nell'allegato 23 al decreto pubblicato sul sito del Mimit
				SI				SI	SI	
GURI n. 278 del 27 novembre 2024	Decreto direttoriale	Decreto direttoriale e 1933 del 19 novembre 2024	Termini e modalità per la presentazione delle domande di accesso all'agevolazione "Voucher 3I - investire in innovazione"	1) Domanda di agevolazione; 2) Richiesta di pagamento del Voucher						Gli oneri informativi sono indicati nell'allegato 1 al decreto, pubblicato sul sito del Mimit
								SI	SI	
GURI n. 271 del 19 novembre 2024	Decreto direttoriale	Decreto Direttoriale e 8 novembre 2024	Termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni volte a sostenere, la realizzazione di investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale	SI					SI	Gli oneri informativi sono indicati nell'allegato 1 al decreto, pubblicato sul sito del Mimit
								SI	SI	

GURI n. 82 del 8 aprile 2024	Decreto direttoriale e prot. 148 del 3 aprile 2024, modificato dal decreto direttoriale e del 15 novembre 2024	Linee Guida per il recupero dei crediti pubblici e per il rimborso delle spese legali	SI						SI	SI	Il decreto, in attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto interministeriale 9 dicembre 2022, disciplina i presupposti, i limiti e le modalità per il riconoscimento ai confidi delle spese legali sostenute per l'esperimento delle azioni di recupero dei crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti agevolati a valere sui fondi rischi in applicazione delle previsioni di cui allo stesso decreto. Le disposizioni del decreto si applicano anche alle procedure di recupero dei decreti pubblici derivanti dalle operazioni di garanzia concesse a valere sul fondo rischi assegnato in gestione ai confidi.
GURI n. 150 del 28 giugno 2024	Decreto ministeriale e	Contributi in conto interessi in favore di PMI che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse a procedure di amministrazione straordinaria	1. Oneri connessi alla presentazione della domanda per l'accesso al contributo. 2. Oneri concessi allo svolgimento dei controlli ex post						SI	SI	Il decreto, ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, stabilisce i criteri e le modalità di accesso al contributo in conto interessi di cui al medesimo articolo 2-ter e individua il soggetto incaricato della gestione del relativo intervento. Gli oneri informativi sono indicati nell'allegato 1 al decreto, pubblicato sul sito del Mimit.
GURI n. 176 del 29 luglio 2024	Circolare direttoriale	Nuova Sabatini. Modifiche alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, recante termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	La circolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese 22 luglio 2024, n. 1115, integra e modifica la circolare direttoriale n. 410823, del 6 dicembre 2022, inerente a termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2022 (Beni strumentali - Nuova Sabatini), a seguito dell'entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43, recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento, e fornisce le istruzioni necessarie all'attuazione dell'intervento "Nuova Sabatini Capitalizzazione", nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell'agevolazione. La circolare introduce i seguenti oneri, finalizzati all'ottenimento di benefici:

GURI n. 96 del 24 aprile 2024	Decreto Direttorial e	Decreto direttorial e 11 aprile 2024	Apertura dello sportello della misura "Contratti di sviluppo" per la proposta di programmi finalizzati alla produzione di semiconduttori.	SI							Art. 4 comma 3. Il soggetto proponente è tra l'altro tenuto ad indicare: a) nel caso di iniziative riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), dettagliate informazioni atte a consentire una chiara riconducibilità degli investimenti in programma al settore dei semiconduttori; b) nel caso di richiesta di applicazione delle disposizioni di cui alla sezione 2.8 del Quadro temporaneo, dettagliate informazioni atte a consentire una chiara riconducibilità degli investimenti in programma alla produzione di dispositivi utili ai fini della transizione verso un'economia a zero emissioni nette, come individuati dal Quadro temporaneo medesimo e dal Titolo III del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023; c) nel caso di iniziative potenzialmente assoggettabili a notifica individuale, anche nell'ambito del Chips act, ogni informazione utile per una corretta valutazione del programma, ivi comprese quelle relative ad eventuali azioni già intraprese volte all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste per l'applicazione delle disposizioni di cui al richiamato Chips act.
GURI n. 148 del 26 giugno 2024	Decreto Direttorial e	Decreto direttorial e 14 giugno 2024	Apertura dello sportello della misura "Contratti di sviluppo" Net Zero e Rinnovabili e batterie.								Art. 6 comma 1 e comma 2, del Decreto direttoriale 14 giugno 2024 a) la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (legge 13 agosto 2010, n. 136); c) il rispetto del principio DNSH; d) il rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili; e) il rispetto alla previsione all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 (partoufflage); f) l'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241; g) di fornire espressa autorizzazione alla Commissione europea, all'OLAF, alla Corte dei conti e, se del caso, all'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/7/ 2018; h) il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241; i) il rispetto degli obblighi di conservazione della documentazione progettuale, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Le imprese beneficiarie sono altresì tenute a fornire elementi utili a verificare la conformità del programma di investimento con il campo di intervento 027 - Sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, comprese le misure di sensibilizzazione.
GURI n. 7 del 10 gennaio 2025	Decreto Direttorial e	Decreto direttorial e 20 dicembre 2024	Supporto alla realizzazione di investimenti per sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore negli ambiti del Regolamento STEP (c.d. Mini CDS)	SI							Gli oneri informativi sono indicati nell'allegato 4 al decreto direttoriale pubblicato sul sito del Mimit

GURI n. 11 del 15 gennaio 2025	Decreto Direttoriale e	Decreto direttoriale n. 23 dicembre 2024	Adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici	SI						SI	SI	Gli oneri informativi sono indicati nell'allegato 2 al decreto direttoriale pubblicato sul sito del Mimit
GURI n. 252 del 26 ottobre 2024	Circolare direttoriale	Circolare direttoriale n. 18 ottobre 2024, n. 42927	Modalità attuative del sottoinvestimento 7.1 "Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche" del PNRR.	Caratteristiche dei programmi di sviluppo ammissibili						NO	SI	Art. 5: le imprese sono tenute al rispetto di specifici impegni, assicurando, tra l'altro: a) la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (legge 13 agosto 2010, n. 136); c) il rispetto del principio DNSH; d) che la realizzazione del progetto avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani, nonché in via generale nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse del PNRR; e) il rispetto alla previsione all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 (pantouflage); f) l'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241; g) di fornire espressa autorizzazione alla Commissione europea, all'OLAF, alla Corte dei conti e, se del caso, all'EPPD a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018; h) il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241; i) il rispetto degli obblighi di conservazione della documentazione progettuale, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2011, n. 77.
NO	Decreto direttoriale	n. 283 del 21 febbraio 2024	Disposizioni in materia di modalità informatiche e termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo dei certificatori,	SI						NO	SI	Il decreto direttoriale ha disciplinato le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'Albo dei certificatori del credito d'imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 15 settembre 2023. Il predetto ha, inoltre, regolamentato le modalità di accesso alla procedura di certificazione di cui all'art. 23 del D.L. 73/2022 da parte delle imprese richiedenti.
N. 200 del 27 agosto 2024	Decreto ministeriale e	DM del 03/07/2024 n. 4	Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale	SI						SI	SI	Nell'ambito della legge del Made in Italy 27 dicembre 2023, n. 206 l'articolo 7 della legge introduce delle norme a tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale, prevedendo che il Ministero possa, in determinati casi, diventare titolare dei suddetti marchi. A seguito del passaggio di titolarità di tali marchi, la norma prevede altresì che questi possano essere utilizzati in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero. Al riguardo, il DM 3 luglio 2024 reca criteri e modalità per l'attuazione della disposizione in esame, prevedendo all'articolo 5 le modalità di richiesta dell'utilizzo di tali marchi, attribuendo all'UMASI i compiti di ricevere la manifestazione di interesse dell'impresa interessata e di compiere una valutazione comparativa nel caso in cui siano pervenute più richieste riguardanti il medesimo marchio.

N. 260 del 6 novemb re 2024	Decreto del Capo dipartimen to	Decreto del 28/10/202 4	Disposizioni operative relative alle procedure di tutela dei marchi di particolare interesse a valenza nazionale	SI					SI	SI	Il Decreto del Capo Dipartimento 28 ottobre 2024 definisce all'articolo 2 la modalità mediante la quale l'impresa può presentare la richiesta di utilizzo del marchio, e con l'articolo 3 attribuisce all'Unità di missione il potere di verifica sul rispetto delle prescrizioni da parte dell'impresa che stipula il contratto di licenza d'uso del marchio. A tal fine, quest'ultima è tenuta a trasmettere una relazione semestrale all'Unità di missione che, ove necessario, può effettuare verifiche in loco presso gli stabilimenti sul territorio nazionale.
G. U. n. 80 del 5 aprile 2024.	Decreto interminist eriale	19 gennaio 2024, n. 43	Regolamento recante sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento	SI (oneri introdotti finalizzati ad ottenere benefici)					NO	SI	Il decreto definisce, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno, n. 58, i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi previsti per le PMI, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento, e stabilisce le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo per la capitalizzazione nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti.
G. U. N. 158 del 8/7/202 4	Decreto interminist eriale	Decreto 11 giugno 2024	Modalità di erogazione del contributo per la predispensione del disciplinare dei prodotti industriali ed artigianali tipici.	SI					NO	SI	Il decreto interministeriale dell'11 giugno 2024 definisce le modalità di concessione del contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici, ed è finalizzato a valorizzare e favorire i processi di tutela degli stessi. Si tratta di un provvedimento attuativo delle disposizioni della legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" che, all'art. 46 prevede la concessione di un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico sostenute dalle associazioni dei produttori al fine di predisporre un disciplinare di produzione. Per tale finalità, al comma 3 del medesimo articolo 46, viene autorizzata una spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024. L'elenco degli oneri non è stato pubblicato in quanto trattato di adempimenti facoltativi finalizzati ad ottenere benefici, che secondo quanto disposto dalle linee guida per l'individuazione degli oneri informativi, approvate con DPCM 18 marzo 2020, dovrebbero essere esclusi dal calcolo del saldo del bilancio.

MINISTERO DELL'INTERNO-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile										
G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri (S/NO)	Pubblicazione sul sito istituzionale (S/NO)	Descrizione
nr. 249 del 23 ottobre 2024	Decreto del Ministro dell'Interno o	Decreto 11 ottobre 2024	Aggiornamento delle tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, previste dal decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012			Aggiornamento rito dei servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base degli indici ISTAT		SI	SI	decreto in esame aggiorna, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 246, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le tariffe previste dal decreto 2 marzo 2012 per i servizi di prevenzione incendi, di vigilanza e di impiego degli automezzi, resi a pagamento dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, le tariffe sono state aggiornate in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie e operai e impiegati (indice FOI) intervenuta fra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2023 e ricomprendono anche i costi relativi al carburante, come osservato dal Ministero dell'Economia e Finanze.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI										
G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri (SI/NO)	Pubblicazione sullo stato istituzionale (SI/NO)	Descrizione
										La legge 30 dicembre 2023, n. 213, commi da 180 a 182, ha riconosciuto alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. Il medesimo esonero, in via sperimentale, è stato esteso per l'anno 2024 anche in favore delle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. La circolare INPS n. 27 del 31 gennaio 2024 detta istruzioni operative per accedere al contributo, prevedendo che le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.
	Circolare INPS	n. 27 del 31/01/2024	Articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213	SI				NO	SI	
n. 148 del 26 giugno 2024	Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità	D.L. del 3 giugno 2024	Modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti			SI (D.L. del 29 marzo 2022)		NO	SI	Il decreto interministeriale del 3 giugno 2024 recante "Definizione delle modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con oltre 50 dipendenti" stabilisce che le imprese con oltre 50 dipendenti redigano ogni due anni un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, contenente specifiche indicazioni relative, ad esempio, al numero dei lavoratori occupati (distinti per genere, tipologia contrattuale e qualifica), alle differenze retributive di genere, anche alla luce delle eventuali componenti accessorie corrisposte ed alle misure di tipo conciliativo adottate in azienda. Il rapporto deve essere trasmesso per il tramite di una piattaforma predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il citato decreto ha sostituito il decreto interministeriale del 29 marzo 2022, operando una semplificazione nella compilazione del rapporto biennale. In base a tale semplificazione, l'onere complessivo è diminuito.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze	D.l. dell'11 giugno 2024	Modalità di versamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del contributo esonerativo di cui all'articolo 3 della Legge n. 68 del 1999, per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato.				SI (D.L. del 10 marzo 2016)	NO	SI	Il decreto interministeriale dell'11 giugno 2024 abroga e sostituisce il decreto interministeriale del 10 marzo 2016, concernente le modalità di versamento al Ministero del lavoro del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l'esonero dall'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999. Al riguardo si osserva che il D.L. in argomento prevede la presentazione di un'autocertificazione, esclusivamente in via telematica, come già disposto in precedenza, tramite il l'apposito format rilasciato sul portale "Servizi lavoro" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Risulta semplificata la modalità di pagamento del contributo esonerativo che, ai sensi della vigente normativa, deve essere effettuato utilizzando l'avviso di pagamento generato dalla procedura telematica mediante la piattaforma Pago PA, e non più a mezzo bonifico bancario.
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze	D.l. del 16 luglio 2024	Fondo vittime aniano - articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali", convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, così come modificato dall'articolo 1, commi 203 e 204 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, da parte dei soggetti, individuati dall'articolo 2 del decreto stesso, in favore dei quali è previsto un indennizzo. Per accedere al beneficio, i soggetti beneficiari devono presentare domanda all'INAIL a mezzo PEC, unitamente alla copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e la relativa quantificazione, nonché apposta dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in ordine al mancato pagamento di quanto dovuto dalla società partecipata pubblica a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sulla base della relativa sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.					NO	SI	Il decreto interministeriale in argomento disciplina le modalità di accesso al Fondo di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali", convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, così come modificato dall'articolo 1, commi 203 e 204 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, da parte dei soggetti, individuati dall'articolo 2 del decreto stesso, in favore dei quali è previsto un indennizzo. Per accedere al beneficio, i soggetti beneficiari devono presentare domanda all'INAIL a mezzo PEC, unitamente alla copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e la relativa quantificazione, nonché apposta dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in ordine al mancato pagamento di quanto dovuto dalla società partecipata pubblica a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sulla base della relativa sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze	D.l. del 10 ottobre 2024	Fondo nuove competenze (Fnc)	SI							NO	SI	Il decreto interministeriale in argomento disciplina le modalità di accesso al Fondo nuove competenze (FNC), istituito dall'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché a favorire nuova occupazione, attraverso il riconoscimento di un contributo al costo del lavoro dei soggetti coinvolti in percorsi formativi di accrescimento delle competenze negli ambiti precedentemente indicati. Il D.l. prevede che i datori di lavoro che vogliono accedere al fondo devono presentare un'istanza di contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai fini della presentazione dell'istanza, i datori di lavoro identificano, in sede di intesa con le parti sindacali, i fabbisogni di interventi di accrescimento delle competenze dei lavoratori nel contesto dei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto che intervengono negli specifici ambiti elencati dall'articolo 6. L'aggiornamento delle competenze identificato dai datori di lavoro ai fini dell'accesso al Fondo è associato ad un progetto formativo per l'accrescimento delle competenze dei lavoratori.
Circolare dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del turismo	n. 9032 del 24 ottobre 2024	Flusso d'ingresso dei lavoratori stranieri stagionali e non nel territorio dello Stato epr l'anno 2025	SI							NO	SI	La richiamata circolare detta, tra l'altro, le modalità di espletamento della procedura per la presentazione di richieste di nulla osta al lavoro per ingressi di lavoratori stranieri nell'ambito delle quote determinate per legge. Per quanto di competenza, si rappresenta che prima dell'invio della domanda di nulla osta, occorrerà esperire una preventiva verifica presso il centro per l'impiego competente dell'indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale. Tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una richiesta di personale al Centro per l'impiego competente attraverso l'apposito modulo allegato alla circolare. Peraltro, è necessario acquisire l'asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri.

	Decreto del Ministro del lavoro	D.M. n. 174 del 21 novembre 2024	Modalità attuative degli articoli 25 e 26 del decreto-legge n. 60/2024	SI						NO	SI	Il presente decreto definisce le modalità con cui i percettori di NASPI e DIS-COLL sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di Attivazione Digitale (PAD) e del Patto di Servizio Personalizzato (PSP) sulla piattaforma SISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa). Nello specifico, dal giorno successivo alla data di accoglimento della domanda di NASPI o DIS-COLL il beneficiario, entro 15 giorni dalla data di registrazione su SISL, che avviene d'ufficio, accede alla piattaforma e completa la compilazione dei dati utili per il PAD e relativa sottoscrizione, nonché la compilazione dei dati utili ad integrare il curriculum vitae e l'inserimento delle informazioni utili alla redazione del PSP.
--	---------------------------------	----------------------------------	--	----	--	--	--	--	--	----	----	--

MINISTERO DEL TURISMO									
G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri (S/NO)	Pubblicazione sul sito istituzionale (S/NO)	Descrizione
	DM 6 giugno 2024, n. 16726	GU n.138 del 14-06-2024	Disposizioni applicative per l'individuazione delle modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche	SI			NO	SI	La misura mira a istituire una Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) unica, integrata e interoperabile con le banche dati regionali esistenti al fine di realizzare una mappatura completa di tutte le strutture ricettive e le locazioni in Italia. Una delle funzioni chiave della piattaforma è far emergere il sommerso, identificando e registrando strutture che attualmente potrebbero non essere completamente conformi con le normative vigenti o non completamente documentate. Questo permetterà una gestione più efficace del settore turistico e ricettivo, garantendo una maggiore tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza del mercato.
	DM 26 giugno 2024, n. 88	GU Serie Generale n.150 del 28-06-2024	Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica».	SI			NO	SI	La misura è uno strumento che raccoglie tutte le informazioni relative alle guide turistiche attive sul territorio nazionale, con l'obiettivo di facilitare il collegamento tra queste e il pubblico. L'ENGTR è destinato ai seguenti soggetti: - coloro i quali siano già in possesso di una abilitazione regionale; - coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita all'estero; - coloro i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Guida Turistica. L'Elenco si compone di due Sezioni: - Sezione A: dedicata alle guide turistiche che hanno ottenuto l'abilitazione in Italia; - Sezione B: riservata alle guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento in Italia della qualifica professionale conseguita all'estero.

	DM 25 ottobre 2024, n. 326149	Disposizioni applicative concernenti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse stanziare sul fondo di cui al comma 367 lettera a) della legge 30 dicembre 2021 numero 234	SI							NO	SI	Per accedere al beneficio occorre presentare istanza tramite portale telematico che consente di: a) accedere alla piattaforma mediante SPID o CIE; b) compilare la sezione dedicata alle dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da cui si deve evincere: - la sussistenza dei danni materiali subiti quale conseguenza diretta degli eventi alluvionali verificatisi, ove non coperti da polizza assicurativa; - la sussistenza di una riduzione, almeno pari al 30 al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 agosto 2024 e il 31 agosto 2023; c) compilare la richiesta di contributo sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale; d) effettuare le richieste dichiarazioni, e) allegare una perizia asseverata da un tecnico professionista abilitato attestante la sussistenza dei danni materiali; f) allegare una perizia asseverata da un revisore contabile iscritto nel Registro dei revisori legali; g) allegare l'eventuale delega alla presentazione; h) indicare la casella pec.
	Avviso pubblico del 28 ottobre 2024, n. 329041	Supporto a progetti di sviluppo proposti da startup coinvolte in programmi di accelerazione degli operatori qualificatisi nell'ambito dell'Innovation Network del Ministero del Turismo	SI							NO	SI	Il Ministero del Turismo intende supportare i «progetti di sviluppo» di startup che abbiano svolto o stiano svolgendo un programma di accelerazione con uno degli Operatori facenti parte dell'Innovation Network del Ministero del Turismo. I «progetti di sviluppo» proposti dalle startup devono essere finalizzati a supportare lo sviluppo di mercato ed il consolidamento di tecnologie, soluzioni, modelli di business, con elevato potenziale di impatto nel settore del turismo. I «progetti di sviluppo» devono prevedere un periodo di attuazione pari a n. 12 mesi, con l'identificazione dei principali obiettivi previsti da raggiungere nel periodo detto. Le startup potranno: - risultare beneficiarie di un contributo a fondo perduto di valore pari, nel massimo, all'importo stabilito al successivo art. 4, erogabile nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti de minimis applicabile all'operazione (ad oggi, rinvenibile nel Regolamento (UE) n. 2831/2023); - usufruire di opportunità diverse (di carattere non finanziario) che il Ministero potrà rendere disponibili al fine di supportare il percorso di crescita delle startup beneficiarie.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE										
G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti	Publicazione elenco oneri [S]/[NO]	Publicazione sul sito istituzionale [S]/[NO]	Descrizione
GURI 209 DEL 06/09/2024	DECRETO MINISTERI ALE	339084 DEL 26/07/2024	Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni DOP e IGP	Dichiarazioni sostitutive artt. 46-47 DPR 445/2000 da allegare alla domanda di contributo				NO	SI	Il presente provvedimento prevede la Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Il decreto prevede la presentazione di dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 del decreto stesso da parte dei soggetti beneficiari. Tutta la modulistica è presente sul sito internet alla pagina https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22017
GURI 244 DEL 17/10/2024 (solo comunicato)	DECRETO DIRETTORI ALE	507377 del 01/10/2024	Modalità attuative del decreto 20 giugno 2022, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali	Dichiarazioni sostitutive artt. 46-47 DPR 445/2000 da allegare alla domanda di contributo				NO	SI	Il presente decreto definisce le modalità attuative del decreto 20 giugno 2022, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali. L'articolo 3 del decreto prevede la presentazione, in allegato alla domanda di contributo, di dichiarazioni sostitutive da parte dei soggetti beneficiari. Tutte le informazioni sono reperibili alla pagina internet https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22138

191 del 16/08/2024	DECRETO DIRETTORIALE	544040 del 15/10/2024	Approvazione dell'avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme delle domande di accesso ai Distretti del cibo nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al decreto interministeriale n. 0461776 del 18/09/2024	Dichiarazioni sostitutive art. 46-47 DPR 445/2000 da allegare alla domanda di contributo	NO	SI	l'avviso reca le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al decreto interministeriale n. 0461776 del 18/09/2024. L'avviso pubblico prevede all'art. 9.3 lettera "n" i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti e dei soggetti beneficiari di cui all'art.3 dell'Avviso.
							FEAMPA 2021/2027 - Con Decreto Direttoriale n. 315493 del 17/07/2024, sono state individuate le risorse e stabiliti i criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo dell'attività di pesca ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 del Regolamento (UE) 2021/71139. Il Decreto Direttoriale prevede, all'articolo 3, che il/i proprietario/i presenta/vo la domanda (Allegato A del decreto direttoriale) per accedere al contributo accedendo alla piattaforma online tramite il seguente link https://www.sian.it/sipa Pubbl/domandaAD_index.xhtml?prov_port=S che è stata attivata sul sito istituzionale del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e resa disponibile dalle ore 10:00 del 19.08.2024 fino alle ore 24:00 del 30.09.2024. Tutta la modulistica relativa alla domanda di contributo è presente sulla pagina dedicata del sito internet raggiungibile al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21868

no	decreto direttoriale	215535 del 15 maggio 2024	applicazione articolo 6, paragrafo 1 e 2 del regolamento (UE) 2024/602	comunicazione dati relativi al luppolo coltivato				si, dal regolamento comunitario	SI	SI	non si tratta di oneri aggiuntivi da di oneri previsto dalla normativa comunitaria
In corso di pubblica zione	Decreto ministerial e	N. 672816 del 20 dicembre 2024	Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss. mm. e ii. del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i vini dealcolati.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	7. Non messaggio PEC inviato agli uffici territoriali competenti del Dipartimento dell'Ispektorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sono comunicati la collocazione e la planimetria degli stabilimenti o locali adibiti alle operazioni di dealcolazione, nonché la tipologia degli impianti ivi allestiti. Fino alla realizzazione di una specifica funzionalità telematica, le singole lavorazioni sono preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, mediante PEC, agli uffici territoriali dell'ICQRF. Le comunicazioni riportano, oltre all'indicazione di nome/ragione sociale dell'operatore e indirizzo dello stabilimento, le seguenti indicazioni: a. Nell'oggetto: "Comunicazione preventiva di dealcolazione - codice (CQRF ...)"; b. Nel testo: - precisazione se trattasi di dealcolazione totale o parziale; - data di inizio del processo di dealcolazione; - categoria e quantità del prodotto vitivinicolo oggetto di dealcolazione; - codice identificativo dei recipienti in cui è contenuta la categoria del prodotto vitivinicolo da dealcolare e del/degli recipiente/i di destinazione dei prodotti ottenuti.

PAGINA BIANCA